

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14415 Anno 2021

Presidente: LUCIOTTI LUCIO

Relatore: CROLLA COSMO

Data pubblicazione: 25/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 28994-2019 proposto da:

CAROLI CLAUDIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVICO DI BREME N. 11, presso lo studio dell'avvocato LORENZO CALDO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende e difende, ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 418/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RILEVATO CHE

1. Caroli Claudia proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperava la maggiore Irpef e le relative Addizionali per l'anno di imposta 2007 dopo aver rettificato il reddito in relazione alla cessione dell'unica azienda di famiglia.

2. La Commissione Provinciale di Ravenna accoglieva il ricorso e compensava le spese.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e, in via incidentale, dalla contribuente sulla compensazione delle spese e sulla mancata condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, con sentenza nr 418/2019 preso atto dell'annullamento in autotutela dell'impugnato avviso di accertamento, dichiarava l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensava le spese.

4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo L'Agenzia delle Entrate si costituisce ^è ~~ta~~ al solo scopo di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE

1. Con l'unico motivo di impugnazione la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 46 d.lgs. n.546 del 1992 e 92 cod. proc. civ, per aver la CTR illegittimamente compensato le spese del giudizio di appello e di quelle di primo grado pur in presenza del persistente interesse dell'appellato incidentale, ribadito con la memoria depositata successivamente all'annullamento da parte dell'Ufficio dell'avviso.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Come si evince dalla trascrizione nel ricorso per Cassazione delle conclusioni delle controdeduzioni in appello la contribuente ha proposto appello incidentale alla sentenza di primo grado censurando la mancata condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese di lite del giudizio di *prime cure* e l'omessa pronuncia sulla richiesta di condanna per lite temeraria ex art 96 cpc.

2.1 A seguito dell'annullamento in autotutela dell'impugnato atto (documentato con la nota dell'Agencia delle Entrate del 29.1.2019) la contribuente ha rinunciato alla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata insistendo per la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quelle del giudizio di primo grado come da appello incidentale.

2.2 La CTR ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere disponendo la compensazione delle spese << ai sensi del comma 3 della suddetta norma [art. 46 del d.lvo 546/1992] >>.

2.3 La disposizione in esame, nella sua attuale formulazione a seguito dell'intervento della sentenza della Corte Costituzionale nr. 274/2005, stabilisce che <<nel caso di definizione delle

controversie previste dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate>>.

2.4 Dunque il regime compensazione delle spese si applica <<ope legis>> solamente quando l'estinzione trova fondamento in una ipotesi di adesione del contribuente ad un condono o nel caso di conciliazione tra le parti con espressa regolamentazione delle spese.

2.5 Nel caso di specie è stata dichiarata cessata la materia del contendere per effetto del ritiro dell'atto in autotutela da parte della Amministrazione Finanziaria e la contribuente ha espressamente manifestato il proprio interesse ad ottenere una pronuncia sulla condanna al pagamento delle spese di lite di primo e secondo grado.

2.6 La CTR nello statuire sulle spese dei due gradi di giudizio avrebbe dovuto accertare la soccombenza virtuale ed all'esito, eventualmente, compiere le operazioni di verifica della sussistenza delle condizioni richieste dal comma 2 dell'art. 15 d.lvo 546/1992 - << gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate>>- che giustificano la compensazione delle spese.

3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in

diversa composizione anche per la regolamentazione delle
spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 marzo

h